

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

1. - E' costituita l'associazione di volontariato denominata: "**IL Nuovo Cittadino O.D.V.**"
2. - L'Associazione ha sede in Palermo, via Maltese n.104 . L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.
3. - La durata dell'associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista.

Art. 2 (Statuto)

1. - L'Associazione "**IL Nuovo Cittadino**" è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità al D.Lgs 117 del 03 Luglio 2017 ai relativi regolamenti attuativi e successive modifiche, alle altre leggi statali e regionali e ai principi generali dell'Ordinamento giuridico .
2. - Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci dell'Associazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento e dell'attività dell'organizzazione stessa.
3. - Lo Statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea dei soci con la maggioranza qualificata dei 3/4 degli iscritti: esso è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri stabiliti dall'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.
4. L'associazione utilizzerà l'acronimo ODV-ETS solo dopo l'iscrizione al registro Runtis .

Art. 3 (Finalità dell'associazione)

1. L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale, culturale, civile nel campo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e della beneficenza a favore degli anziani, delle persone in situazioni svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. La stessa si ispira a principi di democraticità, promuovere il volontariato inteso come partecipazione personale, spontanea e gratuita alle azioni di solidarietà intraprese dall'Associazione per perseguire le sue finalità nel rispetto della libertà e dignità degli associati.

In particolare intende:

- promuovere il volontariato inteso come partecipazione personale, spontanea e gratuita alle azioni di solidarietà intraprese dall'Associazione per perseguire le sue finalità;
- promuovere attività di carattere assistenziale, culturale sociale e civile e offrire consulenza e supporto anche attraverso servizi alla cittadinanza;
- contribuire a far sì che gli anziani rimangano più a lungo nel mercato del lavoro, conservino la loro salute e conducano una vita attiva il più a lungo possibile;
- sensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'utile contributo degli anziani alla società e all'economia, attraverso la promozione dell'invecchiamento attivo;
- favorire l'implementazione di attività culturali e ricreative che abbiano il cittadino, con particolare riferimento alle fasce più deboli della società, come fulcro e soggetto ispiratore di idee e progetti;
- incoraggiare un impegno concreto della società per obiettivi specifici relativi all'invecchiamento attivo;
- avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale, secondo il principio di sussidiarietà;
- promuovere incontri e scambi con altre associazioni in Italia e all'estero; collaborare con le istituzioni locali, nazionali ed europee;
- aiutare a creare opportunità occupazionali e condizioni di lavoro migliori per le giovani generazioni attraverso il supporto della popolazione anziana, cercando così di stimolarla ad avere un ruolo attivo ed un invecchiamento in salute;
- contribuire allo sviluppo culturale, sociale e civile del cittadino, nel rispetto del principio di solidarietà e inclusione, per la valorizzazione delle libertà civili, individuali e collettive, secondo il

principio di sussidiarietà;

- supportare tutte quelle persone che vivono oltre la soglia di povertà, anche attraverso aiuti alimentari;
- servizi di assistenza disabili , malati terminali ;
- servizi di trasporto ambulanza o altri mezzi di soccorso sanitario e non ;
- promuovere e svolgere attività di tipo culturale e divulgativo (musicale, artistico, letterario, storico, sportivo, di utilità sociale ecc.) anche legate allo sviluppo di una società più attiva;
- promuovere e svolgere attività per la salvaguardia dell'ambiente la tutela del territorio ;
- servizi di protezione civile ;
- servizi di polizia ambientale e zoofila , polizia rurale , sicurezza cittadina , primo soccorso ed antincendio , tutela ambientale e benessere degli animali , tutela dei boschi e delle foreste e della biodiversità e delle riserve naturali e dei parchi ;
- servizi di promozione e gestione beni culturali e siti storici ;
- servizi di promozione fiere e mostre ed eventi artistici ,culturali , musicali e di promozione di categorie commerciali o prodotti commerciali ;
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali,

nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

2. - L'attività dell'Associazione può essere svolta in collaborazione con altre organizzazioni ed anche attraverso accordi o convenzioni con Enti Pubblici e privati.

3. - L'Associazione opera nel territorio della Regione Sicilia e dello Stato Italiano.

4. L'Associazione intende svolgere attività di raccolta fondi e donazioni e beneficiare del 5x1000.

Art. 4 (Ammissione ed esclusione, diritti e doveri dei soci)

1. - Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che sono animate da spirito di solidarietà.

2. - L'ammissione dei soci all'Associazione è deliberata a domanda dell'interessato dal Consiglio Direttivo. L'eventuale motivata reiezione della domanda dovrà essere comunicata.

3. - La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione per comportamenti contrastanti con lo Statuto e con gli scopi dell'Associazione, per esclusione per incompatibilità.

4. - L'esclusione e la decadenza dei soci sono deliberate dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

5. - Il socio receduto, decaduto è escluso da tutte le attività.

6. - I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli

organi associativi; informano il loro comportamento a esemplare moralità, correttezza e rettitudine nello svolgimento delle attività associative;

7. - Ai soci spettano i diritti di informazione, di controllo e di elettorato attivo e passivo previsti dalla legge e dallo statuto.

8. - I Soci hanno il diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

9. - I Soci Svolgono le proprie attività in modo personale, spontaneo e secondo principi di gratuità

10.- I volontari che svolgono le loro attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro , ai volontari possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività prestate nei limiti preposti dal consiglio direttivo.

11.- i volontari vengono assicurati contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato , nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

12.- L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare e specializzare le attività svolte, come da art 33 comma 1 dLgs n. 117/2017.

13.- Il numero minimo di soci che compone l'Associazione è pari o superiore a 7 soci.

Art. 5 (Patrimonio)

1. - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti, donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive delle gestioni.

2. - L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

a) erogazioni liberali;

b) donazioni e lasciti;

c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e private;

d) entrate derivanti da attività promozionali di sensibilizzazione e da attività commerciali e produttive marginali;

e) rimborsi derivanti da convenzioni.

3. - Il patrimonio sociale viene utilizzato per il conseguimento degli scopi statuari.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve, e i capitali non potranno essere distribuiti a nessun titolo anche in modo indiretto.

4. - L'Associazione può accettare lasciti, legati e donazioni di beni mobili, previa delibera conforme del Consiglio Direttivo. Allo stesso modo essa può inoltre acquistare e vendere beni immobili.

Art. 6 (Bilancio)

5. - L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio, da cui risultano i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'assemblea dei soci, convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati per delega.

Una volta approvato il bilancio verrà depositato presso il RUNTS .

Art. 7 (Organi dell'Associazione)

1. - Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

Tutte le cariche sono elettive e ispirate a principi di gratuità.

Art. 8 (L'assemblea dei soci)

1. - L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota, può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

L'assemblea è composta da tutti i soci.

2. - L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione, le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti soci, anche assenti o dissenzienti ed inoltre:

a) approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;

b) approva lo Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;

c) delibera l'entità della eventuale quota associativa annuale;

d) delibera l'esclusione degli associati;

e) si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati

f) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;

g) delibera sulle proposte di decadenza ed esclusione dei soci;

h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alle sue competenze dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

3. - L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, e ogni qualvolta lo stesso presidente, o almeno tre membri del consiglio direttivo, o un decimo degli associati lo richiedano.

4. - L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale.

5. - L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione.

6. - L'assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresenta almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi non prima di ventiquattro ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7. - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei Soci

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.

8. - Le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate a maggioranza qualificata dei 3/4 degli iscritti.

9. - Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto di voto, mediante delega scritta; ogni socio non può ricevere più di due deleghe. Nessun socio può partecipare a votazioni su questioni concernenti i suoi interessi.

10. - Le deliberazioni adottate devono risultare da verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 9 (Il Consiglio Direttivo)

1. - Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall'assemblea; dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili e il loro mandato è gratuito. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un vice presidente ed un segretario.

2. - In caso di dimissioni o altro impedimento permanente il consigliere è sostituito con deliberazione del Consiglio Direttivo nominando il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere del Consiglio Direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo l'assemblea deve provvedere alla elezione del consiglio intero.

3. - Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) nominare al suo interno il Presidente dell'Associazione e le altre cariche associative;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) predisporre lo schema di bilancio e i regolamenti attuativi;
- d) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- e) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione e di straordinaria non spettanti all'assemblea;
- f) promuovere la raccolta di fondi;
- g) stabilire l'importo della eventuale quota associativa annua.

4. - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente, o in sua vece, dal vice presidente.

5. - Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno ovvero lo richieda almeno un terzo dei consiglieri. Esso assume la propria deliberazione con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I consiglieri non possono farsi rappresentare.

6. - I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario, vengono sottoposti all'approvazione del consiglio nell'adunanza successiva e conservati agli atti.

Art. 10 (Il presidente)

1. - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'assemblea dei soci, dei quali coordina i lavori. Decade con la decadenza prevista per il Consiglio Direttivo.

2. - Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'Associazione, è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione, firma ogni atto autorizzato dal consiglio Direttivo; in caso di urgenza può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica nella riunione del Consiglio Direttivo immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente.

Art. 10 (Scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio)

1. - L'Associazione può sciogliersi per deliberazione dell'assemblea dei soci con voto favorevole dei 3/4 degli iscritti.

2. - In caso di scioglimento o di cessazione dell'Associazione, i beni, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'ufficio R.U.N.T.S. saranno devoluti ad altre organizzazioni del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo art 9 del C.T.S. .

Art. 11 (Disposizioni finali)

1. - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia di associazione.

IL Nuovo Cittadino

PER LA DIFESA DEI DIRITTI COSTITUZIONALI

Cod. fiscale : 97258810825

e-mail : ilnuovocittadino.associazione@gmail.com Info : 3279527187

Sede Legale : via Maltese , 104 - 90146 Palermo (Pa)

Verbale riunione consiglio direttivo del 20/05/2024 Assemblea straordinaria

In data 20/05/2024 alle ore 17:30 si è riunito presso la sede sociale il consiglio direttivo in sede straordinaria dell'Associazione nelle persone dei signori Spinoso Silvana , Piazza Marco, Piazza Federica per discutere e deliberare del seguente O.D.G.

Spinoso Silvana Presidente

Piazza Marco Vice Presidente

Piazza Federica Segretario

Ordine del giorno :

- 1) Modifica dello Statuto adeguamento R.U.N.T.S.
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti tutti gli organi dell'associazione e del consiglio direttivo .

Assume la presidenza a norma di statuto , il Presidente del consiglio direttivo la Sig.ra Spinoso Silvana, il Sig. Piazza Marco funge da Segretario .

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione ed il numero legale dei consiglieri , il direttivo dichiara il consiglio validamente costituito ed atto a deliberare ;

in merito all' odg n. 1 modifica dello Statuto dell' associazione in relazione all'iscrizione al R.U.N.T.S. .Dopo aver letto ogni singolo articolo del nuovo Statuto l'Assemblea dopo ampia ed esauriente discussione in merito, delibera all'unanimità di approvare il nuovo Statuto sociale dell'associazione. Si approva l'odg n. 1 .

Il presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art 82 comma 3 del Dlgs .117/2017 e successive modifiche .

Si approva l'odg .Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l' assemblea alle ore 19:30 previa stesura , lettura ed approvazione del presente verbale.

Palermo li 20/05/2024

Il Segretario

Il Presidente

**COMITATO
IL NUOVO CITTADINO**
C.F. 97258810825

Associazione IL NUOVO CITTADINO

Cod. fiscale : 97258810825

e-mail : ilnuovocittadino.associazione@gmail.com Info : 3279527187

Sede Legale : via Maltese , 104 - 90146 Palermo (Pa)

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo 1

Registrato 21/05/2024 al n. 1070 serie 3

Pagato € 1000 ESENDE

Sezione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo 1
Sezione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo 1